

Deliberazione della Giunta Regionale 16 maggio 2019, n. 76-8985

L.R. 2/2009 e s.m.i. art 6 comma 1. Modifiche e integrazioni all'allegato 1) della D.G.R. n. 17 - 4762 del 13/03/2017 relativa a criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo.

A relazione dell'Assessore Parigi:

Premesso che:

la legge regionale 26/01/2009 n. 2 e s.m.i. intitolata “Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina dell’attività di volo in zone di montagna” ha recepito i principi contenuti nella legislazione nazionale n. 363/2006 e ha provveduto a disciplinare la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili delineando i principi fondamentali in tema di sicurezza individuale e collettiva nella pratica dello sci e degli altri sport in montagna, sia nel periodo invernale che estivo;

l’articolo 7 della citata l.r. 2/09 e s.m.i., prevede che l’Amministrazione regionale proceda alla classificazione delle piste da sci di discesa e di fondo, dietro presentazione della domanda da parte dei soggetti di cui all’articolo 12 comma 2 della legge medesima, acquisito il parere della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione di cui all’articolo 11;

la Direzione Promozione della Cultura del Turismo e dello Sport, in particolare il Settore A2007B Offerta Turistica e Sportiva, è la struttura regionale alla quale, in attuazione degli artt. 6 e 7 della l.r. 2/09 e s.m.i., è affidato il procedimento di classificazione delle piste da sci, avvalendosi del parere della suddetta Commissione tecnico-consultiva, nominata con D.P.G.R. n. 94 del 2/10/2009 e successivamente rinnovata;

in attuazione del comma 1 dell’art. 6 della legge in oggetto, che prevede che le piste di discesa e di fondo siano classificate sulla base di criteri definiti con deliberazione della Giunta Regionale, con D.G.R. n. 17 – 4762 del 13/3/2017 sono stati approvati i criteri e gli indirizzi procedurali e tecnici del procedimento di classificazione, nonché il regolamento interno della Commissione, al fine di fornire strumenti operativi specifici;

vista l’ampia attività di classificazione delle piste da sci avviata dalla Commissione in seguito all’introduzione delle modifiche legislative avvenute con la l.r. 1/2017 che ha comportato, ad oggi, l’esame degli elaborati tecnici di oltre trenta domande;

preso atto che, nel corso della suddetta attività di classificazione, è emersa la necessità di aggiornare i criteri contenuti nell’allegato 1) della D.G.R. 17 – 4762 del 13/3/2017, sia per ragioni di conformità con le norme vigenti, sia per esplicitare i principi alla base dell’operato della Commissione e sia per meglio delineare le modalità di presentazione delle domande alla luce dell’esperienza maturata dalla Commissione stessa, al fine di evitare carenze nella predisposizione degli elaborati, grazie anche all’introduzioni di esemplificazioni;

atteso che, nello specifico, le modifiche e integrazioni dell’allegato 1) della D.G.R. 17-4762 del 13/3/2017 sono le seguenti:

- paragrafo B) *Elaborati di progetto per la domanda di classificazione (art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i.):*

alla lettera b) si sostituiscono le parole “Cartografia CTR” con “Cartografia BDTRE”;

alla lettera e) si inseriscono, nell'ultimo periodo indicato tra parentesi, le parole "pendenza longitudinale parziale misurata su tratti omogenei" e la parola "eventuali";

alla lettera f) si modifica l'ultima frase del capoverso sostituendola come segue: "riferimenti della deliberazione comunale d'individuazione di area sciabile ex art. 5 comma 1 – l.r. 2/09, ove già individuata, e relativa cartografia, se non già depositata presso gli uffici regionali competenti".

- paragrafo D) Iter procedurale per il rilascio dell'atto di classificazione:

al terzo periodo si modifica la frase come segue: "La Commissione, esaminata la proposta del gruppo di lavoro, pronuncia parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento.";

- paragrafo F) Modifica della classificazione delle piste: la frase "In caso di mutamento dei parametri che hanno determinato la classificazione delle piste da sci" viene integrata come segue "o della situazione degli impianti risultante alla data di presentazione della domanda di classificazione".

- introduzione del seguente paragrafo di dettaglio e relative esemplificazioni:

"G) Criteri per la valutazione della domanda di classificazione delle piste.

L'esame della domanda di classificazione delle piste da sci, di discesa e di fondo, è improntato principalmente alla tutela della sicurezza dello sciatore attraverso la sua informazione sul grado di difficoltà delle piste. La Commissione verifica la corretta applicazione da parte del proponente dei parametri di classificazione, di cui al punto C) e, nella valutazione complessiva degli elaborati e dei parametri riportati in domanda, adotta i seguenti criteri metodologici:

- in presenza di una pista che confluisca in una con maggior grado di difficoltà, la prima viene classificata con il grado di difficoltà maggiore.

A titolo esemplificativo, in applicazione del suddetto criterio, risulta che: se una pista ha una pendenza massima che rispetta i parametri di legge delle piste facili (blu), ma confluisce in una pista di media difficoltà (rossa), senza alternative per chi la percorre, la stessa verrà comunque classificata come pista rossa.

- In deroga al suddetto criterio, può essere accolta una proposta di classificazione di pista di grado di difficoltà inferiore, anche se la stessa confluisce in una pista più difficile, nel caso in cui, a monte, lo sciatore debba comunque affrontare una pista di difficoltà superiore.

A titolo esemplificativo, si ritiene che: la sequenza pista nera - pista blu - pista rossa sia accoglibile in quanto lo sciatore, prima di incontrare la pista blu o rossa, è comunque tenuto a percorrere una pista nera.

Suddetti criteri di valutazione delle piste non si applicano nel caso in cui allo sciatore sia comunque data la possibilità di evitare di affrontare una pista con maggiore difficoltà attraverso idonee piste alternative o impianti di rientro.

Si precisa inoltre che la classificazione viene adottata sulla base della situazione impiantistica esistente al momento della presentazione della domanda.

La commissione si limita a svolgere una valutazione tecnica dei parametri oggettivi presenti nella domanda di classificazione senza entrare nel merito delle scelte operate dal gestore e dal direttore delle piste nello svolgimento delle loro mansioni in tema di sicurezza delle piste (ad esempio sul posizionamento dei sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni - reti A).".

Ritenuto pertanto, con il presente provvedimento di approvare l'allegato 1) denominato: "Criteri e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26/01/2009 e s.m.i.", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che modifica e integra l'allegato 1) della D.G.R. 17-4762 del 13/03/2017, il quale viene integralmente sostituito con quello approvato con la presente deliberazione;

attestata l'assenza degli effetti diretti e indiretti, del presente provvedimento, sulla situazione economico-finanziaria e sul patrimonio regionale, ai sensi della DGR 1-4046 del 17 ottobre 2016;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

la Giunta regionale, con voti unanimi espressi nelle forme di legge,

delibera

- di approvare l'allegato 1) denominato: "Criteri e Indirizzo procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26/01/2009 e s.m.i.", quale parte integrante e sostanziale del presente atto, che modifica e integra l'allegato 1) della D.G.R. 17-4762 del 13/03/2017, il quale viene integralmente sostituito con quello approvato con la presente deliberazione;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R.12.10.2010 n. 22 "Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte".

(omissis)

Allegato

Criteria e indirizzi procedurali e tecnici per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo ai sensi del comma 1 art. 6 e artt. 7 e 8 della legge regionale n. 2 del 26.01.2009 e s.m.i.

Al fine di garantire uniformità e omogeneità sul territorio piemontese per la presentazione della domanda di classificazione delle piste da discesa e da fondo di nuova realizzazione o esistenti, si rende opportuno fornire ai soggetti di cui all'art. 12, comma 2 l.r. 2/09 e s.m.i. le seguenti indicazioni procedurali e tecniche.

La domanda per la classificazione delle piste da sci da discesa e da fondo deve essere corredata dagli elaborati di progetto previsti dall'art. 8, l.r. 2/09 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 7 comma 5, l.r. 2/09 e s.m.i. la presentazione della domanda di classificazione costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti di cui all'art. 40 della stessa legge, anche se il comune di riferimento non ha provveduto all'individuazione dell'area sciabile e di sviluppo montano, ai sensi dell'articolo 5, l.r. 2/09 e s.m.i.

Criteria e adempimenti tecnico - procedurali

A) Soggetti legittimati alla presentazione della domanda (art. 12 comma 2, l.r. 2/09 e s.m.i.)

La domanda di classificazione, corredata degli elaborati di cui all'art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i., deve essere presentata alla Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport – Settore Offerta Turistica e Sportiva, dai seguenti soggetti:

- a) il concessionario, ai sensi della l.r. 74/1989, per la costruzione e la gestione dell'impianto di risalita funzionalmente collegato alla pista, nonché le persone fisiche o giuridiche da esso delegate;
- b) i comuni, che eseguono opere al di fuori della propria competenza territoriale previa delega, le associazioni di comuni e le unioni montane;
- c) la Regione Piemonte;
- d) la Fondazione 20 marzo 2006;
- e) i soggetti che, mediante convenzione, abbiano assunto l'obbligo di realizzare la pista quale opera a scomputo degli oneri di urbanizzazione dovuti;
- f) il soggetto che si obbliga ad assicurare la preparazione, la manutenzione e la battitura della pista di fondo;
- g) ogni altro soggetto pubblico o imprenditore privato.

B) Elaborati di progetto per la domanda di classificazione (art. 8 l.r. 2/09 e s.m.i.)

I. La domanda di classificazione delle **piste di nuova realizzazione** è corredata dagli elaborati progettuali richiesti dalla normativa nazionale e regionale vigente in materia e da quanto previsto dal seguente punto II.

II. La domanda di classificazione delle **piste esistenti** è corredata dai seguenti elaborati:

a) documentazione fotografica dello stato dei luoghi interessati:

(Fotografia aerea complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica);

b) corografie dello stato di fatto, in scala non minore di 1:10.000, che mettono in evidenza l'area sciabile e di sviluppo montano, ove già individuata, con indicazione del complesso delle piste e degli impianti esistenti e dei servizi ad essi funzionali, la viabilità di accesso all'area e strade di servizio estive e invernali;

(Cartografia BDTRE complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica)

c) planimetrie a curve di livello, in scala minima non minore di 1:5000, delle piste esistenti sulle quali devono essere riportate:

1) gli eventuali sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni (reti A);

2) l'indicazione delle sezioni di cui alla lettera d;

(Planimetria complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:5.000 riportante impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica e le indicazioni richieste ai punti 1 e 2 della presente lettera c))

d) sezioni longitudinali con indicazione delle pendenze per tratti significativi, riportanti anche, ove presenti, eventuali pendenze trasversali;

(Profili delle piste in scala non inferiore a 1:5.000 con indicazione sugli stessi per tratti significativi di quota, pendenza, lunghezza progressiva, parziale e sviluppata)

e) relazione tecnica articolata nei seguenti argomenti:

1) caratteristiche delle piste quali dislivello, lunghezza orizzontale e sviluppata sull'asse della pista, pendenza longitudinale media e massima, pendenze trasversali, larghezza massima, media e minima, superficie totale, orientamento dei versanti;

2) connotati dei siti attraversati quali morfologia e struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche;

3) valutazioni dimensionali delle piste in relazione alla funzionalità dell'area sciabile e di sviluppo montano;

(Fascicolo riportante la descrizione delle caratteristiche tecniche delle piste da sci corredato da idonea documentazione fotografica. Per caratteristiche tecniche è necessario indicare: quota di partenza, quota di arrivo, dislivello, lunghezza sviluppata, pendenza longitudinale parziale misurata su tratti omogenei, pendenza longitudinale media, pendenza longitudinale massima, pendenza trasversale, larghezza massima, larghezza media, larghezza minima, superficie totale, orientamento dei versanti, dotazione innevamento programmato, eventuali dispositivi di protezione/prevenzione, morfologia del terreno, struttura del terreno, colture in atto, risorse idriche, tipologia del fondo, considerazione sul dimensionamento della pista con particolare riferimento alla portata oraria di sciatori sugli impianti)

f) relazione di inquadramento territoriale e urbanistico;

(Fascicolo riportante indicazioni inerenti il territorio ove è presente la stazione sciistica e la presenza di eventuali vincoli territoriali/ambientali, quali: vincolo paesaggistico, vincolo naturalistico (presenza di parchi, aree naturali protette, zone SIC e ZPS), vincolo idrogeologico, necessità di nulla osta idraulico, piano territoriale urbanistico, riferimenti della deliberazione comunale d'individuazione di area sciabile ex art. 5 comma 1 – l.r. 2/09, ove già individuata, e relativa cartografia, se non già depositata presso gli uffici regionali competenti).

g) relazione descrittiva in merito ad eventuali usi civici gravanti sulle aree interessate;

(qualora presenti, corredata da specifica documentazione attestante la sussistenza del vincolo)

h) estratto delle tavole di azionamento del P.R.G.C. riportanti l'area sciabile e di sviluppo montano;

(Cartografia di P.R.G.C. o di eventuali altri strumenti di dettaglio, complessiva dell'area in scala non inferiore a 1:10.000 con indicazione sulla stessa di impianti, edifici, strutture e piste esistenti facenti parte della stazione sciistica)

i) planimetria catastale in scala non minore di 1:2.000;

(evidenziare le piste, i fogli di mappa e le particelle attraversate)

j) proposta motivata di classificazione della pista.

(Fascicolo riportante una relazione del proponente con indicazione della classificazione proposta per ciascuna di esse)

C) Grado di difficoltà delle piste

Le piste sono segnate e suddivise secondo il loro grado di difficoltà in pista facile (contraddistinta dal colore blu), pista di media difficoltà (contraddistinta dal colore rosso), pista difficile (contraddistinta dal colore nero); la classificazione dovrà avvenire sulla base dei dati tecnici di seguito riportati.

Le piste da discesa si classificano come indicato dal comma 3 dell'art. 24 della l.r. 2/09 e s.m.i, nel modo seguente:

- piste facili, segnate in blu: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 25 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 50 m. in zone non delimitate;
- piste di media difficoltà, segnate in rosso: la loro pendenza longitudinale e trasversale massima non può superare il 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti inferiori a 100 m. in zone non delimitate, e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento;
- piste difficili, segnate in nero: la loro pendenza longitudinale massima supera i valori massimi delle piste rosse e la loro pendenza longitudinale media è superiore al 20 per cento.

Si precisa che, in caso di pendenza longitudinale media inferiore o pari al 20 per cento, la pista viene classificata come pista facile e segnata in blu, anche in presenza di brevi tratti, inferiori a 50 metri, la cui pendenza longitudinale e trasversale massima superi il 25 per cento.

Le piste da fondo si classificano, nel rispetto delle relative norme UNI, nel modo seguente:

- piste facili, segnate in blu: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, non superi il 5%, ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri, su terreno aperto. Il tracciato preparato non deve presentare pendenze trasversali apprezzabili;
- piste di media difficoltà, segnate in rosso: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, non superi il 15%, ad eccezione di brevi tratti, non superiori a 100 metri, su terreno aperto;

- piste difficili, segnate in nero: le piste la cui pendenza longitudinale, sia in salita sia in discesa, superi i valori massimi delle piste di media difficoltà.

Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 24 della l.r. 2/09 e s.m.i., è facoltà del gestore presentare motivata richiesta di classificazione delle piste, sia da discesa che da fondo, differente rispetto alle disposizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, laddove ricorrano fattori differenti dalla pendenza che incidono comunque sul grado di difficoltà, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo, la larghezza della pista, la sua esposizione, la presenza di neve artificiale, la presenza di ostacoli naturali e non, la consistenza del bordo pista.

D) Iter procedurale per il rilascio dell'atto di classificazione.

La domanda di classificazione viene esaminata in pre-istruttoria dal Settore Offerta Turistica e Sportiva con riferimento alla presenza di tutti gli elaborati previsti dall'art. 8, comma 2 della l.r. 2/09 e s.m.i. La stessa viene successivamente assegnata al gruppo di lavoro ristretto individuato all'interno della Commissione tecnico-consultiva per la classificazione delle piste, la cui composizione è definita dal Regolamento interno, il quale svolge un'istruttoria tecnica e presenta una proposta di parere all'attenzione della Commissione ex art 11 comma 2 della l.r. 2/09 e s.m.i. (di seguito detta Commissione). La Commissione, esaminata la proposta del gruppo di lavoro, pronuncia parere vincolante e motivato sulla domanda di classificazione entro il termine di 60 giorni dal suo ricevimento. La Commissione può chiedere integrazioni documentali e chiarimenti al richiedente, affinché l'istanza possa essere valutata. In tal caso il termine decorre nuovamente dalla data di ricezione delle integrazioni. La Commissione ha altresì facoltà di effettuare ispezioni e sopralluoghi. Alla chiusura dei lavori la Commissione redige il verbale delle sedute.

A conclusione dell'istruttoria, il dirigente del Settore Offerta Turistica e Sportiva responsabile del procedimento, acquisito il parere della Commissione, provvede con propria determinazione alla classificazione delle piste, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 7 della l.r. 2/09 e s.m.i.

E) Elenco regionale delle piste (art.10 l.r. 2/09 s.m.i.)

Le piste classificate sono inserite in apposito elenco istituito presso la Direzione regionale Promozione della Cultura, del Turismo e dello Sport competente, consultabile telematicamente sul sito istituzionale: www.regione.piemonte.it/turismo/cms/

F) Modifica della classificazione delle piste.

In caso di mutamento dei parametri che hanno determinato la classificazione delle piste da sci o della situazione degli impianti risultante alla data di presentazione della domanda di classificazione, uno dei soggetti indicati dall'articolo 12 comma 2 della l.r. 2/09 e s.m.i. è tenuto a presentare, all'ufficio regionale competente, la proposta di nuova classificazione delle piste modificate, corredata da tutti gli elaborati indicati alla precedente lettera b), prima dell'inizio della stagione sciistica immediatamente successiva.

G) Criteri per la valutazione della domanda di classificazione delle piste.

L'esame della domanda di classificazione delle piste da sci, di discesa e di fondo, è improntato principalmente alla tutela della sicurezza dello sciatore attraverso la sua informazione sul grado di difficoltà delle piste. La Commissione verifica la corretta applicazione da parte del proponente dei parametri di classificazione, di cui al punto C), e nella valutazione complessiva degli elaborati e dei parametri riportati in domanda adotta i seguenti criteri metodologici:

- in presenza di una pista che confluisca in una con maggior grado di difficoltà, la prima viene classificata con il grado di difficoltà maggiore.

A titolo esemplificativo, in applicazione del suddetto criterio, risulta che: se una pista ha una pendenza massima che rispetta i parametri di legge delle piste facili (blu), ma confluisce in una pista di media difficoltà (rossa), senza alternative per chi la percorre, la stessa verrà comunque classificata come pista rossa.

- In deroga al suddetto criterio, può essere accolta una proposta di classificazione di pista con grado di difficoltà inferiore, anche se la stessa confluisce in una pista più difficile, nel caso in cui, a monte, lo sciatore debba comunque affrontare una pista di difficoltà superiore.

A titolo esemplificativo, si ritiene che: la sequenza pista nera - pista blu - pista rossa sia accoglibile in quanto lo sciatore, prima di incontrare la pista blu o rossa, è comunque tenuto a percorrere una pista nera.

Suddetti criteri non si applicano nel caso in cui allo sciatore sia comunque data la possibilità di evitare di affrontare una pista con difficoltà maggiore, attraverso idonee piste alternative o impianti di rientro.

Si precisa inoltre che la classificazione viene adottata sulla base della situazione impiantistica esistente al momento della presentazione della domanda.

La commissione si limita a svolgere una valutazione tecnica dei parametri oggettivi presenti nella domanda di classificazione senza entrare nel merito delle scelte operate dal gestore e dal direttore delle piste nello svolgimento delle loro mansioni in tema di sicurezza delle piste (ad esempio sul posizionamento dei sistemi di protezione di tipo fisso contro gli infortuni - reti A).